

NOTA ESPLICATIVA SU REGOLAMENTO (UE) 715/2013

RELATIVO AI CRITERI END OF WASTE PER I ROTTAMI DI RAME

Il Regolamento (UE) n° 715/2013 del 25 luglio 2013 definisce i criteri secondo i quali rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti. Il Regolamento sarà direttamente applicabile dagli Stati Membri a partire dal **1° gennaio 2014**.

Affinchè i rottami di rame possano raggiungere lo **status di End of Waste (EoW)** debbono essere rispettate le seguenti caratteristiche (allegato I del Regolamento):

1. I rottami di rame ottenuti dalle operazioni di recupero devono soddisfare alcuni criteri e condizioni stabilite al punto 1 dell'allegato 1 del Regolamento, come:
 - devono essere suddivisi per categorie in base alle specifiche del cliente o alle specifiche settoriali;
 - la percentuale di sostanze estranee (metalli diversi, terra, polvere, plastica, tessuto, isolanti ecc), non deve superare il 2% in peso;
 - non devono contenere ossidi metallici in eccesso, oli, emulsioni, lubrificanti, PVC, salvo per quantità trascurabili;
 - non devono presentare alcuna caratteristica di pericolo;
 - non devono contenere nessun contenitore sotto pressione che potrebbe causare esplosioni;
 - non devono contenere PVC sotto forma di rivestimenti, vernici o residui di materie plastiche.

2. I rifiuti che possono essere utilizzati come materiali per le operazioni di recupero:
 - sono i rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili;
 - non possono essere utilizzati rifiuti pericolosi, tranne quando si dimostra che per eliminare le caratteristiche di pericolo i rottami di rame:

- sono stati separati alla fonte o durante la raccolta oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di rame degli elementi non metallici e non di rame, e comunque suddivisi dagli altri rifiuti;
 - sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (taglio cesoiatura, frantumazione, ecc..) necessari a preparare i rottami metallici per essere utilizzati direttamente;
 - i rifiuti in entrata provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso, sono stati sottoposti ai trattamenti previsti rispettivamente dalle direttive 2002/96/CE e 2000/53/CE;
 - sono stati eliminati eventuali CFC presenti, i cavi sono stati strappati o trinciati ed eliminate le materie plastiche, i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti.
- I seguenti rifiuti non sono in ogni caso utilizzabili in questo tipo di operazione:
- limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
 - fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

Per attestare quanto sopra, il produttore o l'importatore del rottame di rame EoW deve stilare, per ciascuna partita di rottami di rame, una **dichiarazione di conformità** (come da modello riportato nell'allegato II del Regolamento) da trasmettere al detentore successivo della partita, che deve essere conservata per almeno un anno dalla data di rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedono.

Inoltre il produttore deve applicare un **sistema di gestione** atto a dimostrare la conformità ai criteri per cui un rottame di rame non è più un rifiuto. Tale sistema prevede una serie di processi riguardanti i seguenti aspetti:

- il monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dalle operazioni di recupero, nonché dei processi e delle tecniche di trattamento;
- l'efficacia del monitoraggio delle radiazioni nonché il controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero;
- le osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame;
- la registrazione dei risultati dei controlli;
- la revisione e il miglioramento del sistema di gestione;
- la formazione del personale.

Tale sistema di gestione deve essere certificato da un organismo preposto alla valutazione della conformità che sia stato accreditato, o qualsiasi altro verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l'abilitazione per i codici NACE 38 o NACE 24. L'accertamento previsto dovrà essere effettuato ogni tre anni.